



TRIBUNALE DI GELA

Esecuzioni mobiliari ORDINANZA DI VENDITA MOBILIARE

R.G. 250 /2025 promossa da

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv.
[REDACTED]

C/
[REDACTED]

IL G.E.

vista l'istanza di vendita dei beni mobili pignorati; ritenuta la necessità di procedere alla vendita dei beni pignorati a mezzo commissionario; rilevato che ai sensi dell'art 530 c.p.c., tale vendita deve essere effettuata all'incanto; considerato che la custodia dei beni è nella disponibilità dell'esecutato

NOMINA

La dott.ssa Gaetana Petta quale Commissionario delegato alla vendita

FISSA

il termine finale per l'espletamento dell'attività delegata in mesi sei, prorogabili, se ne sussistono i presupposti. Autorizza il commissionario, ad eseguire la ricognizione dei beni nel luogo di custodia e dispone la consegna ad esso dei beni da parte del custode, ai fini della vendita.

INVITA

il creditore procedente a versare, entro 7 giorni dalla richiesta ricevuta via pec dal commissionario, gli importi previsti dall'art.31 D.M. 109/1997, nonché il contributo di pubblicazione sul portale vendite pubbliche, laddove sia prevista tale ulteriore forma di pubblicità, avvertendo che il comportamento omissivo dei creditori muniti di titolo esecutivo,



nel termine assegnato dal giudice, sarà valutato ai fini della dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c. ovvero di improseguibilità della procedura esecutiva.

AUTORIZZA

Il commissionario all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, con delega allo stesso per il compimento delle operazioni.

PRESCRIVE

che il commissionario effettui la vendita sotto la sua responsabilità, con le seguenti modalità:

1)suddivisione o formazione di lotti: il commissionario è autorizzato a suddividere o ad accorpare in lotti i beni staggiti, secondo convenienza ai fini della vendita degli stessi;

2)prezzo base: i beni staggiti saranno offerti in vendita al prezzo base corrispondente al loro valore di mercato come individuato per ciascun bene o lotto, nel verbale di pignoramento o in mancanza al prezzo che lo stesso commissionario stabilirà in relazione alle condizioni attuali, ai listini aggiornati dei beni di cui trattasi;

3)vendita all'incanto: la vendita avrà luogo mediante pubblica gara ad offerte successive in aumento, i vari offerenti propongono un'offerta nell'apposita gara finalizzata alla scelta dell'aggiudicatario;

4)pubblicità: Il commissionario provvederà alla necessaria pubblicità, almeno 30 giorni prima della vendita mediante:

a) inserimento sul "portale delle vendite pubbliche" ex art 490 c.p.c.: un bozzetto contenente la descrizione del bene posto in vendita, il valore d'asta, la data fissata per la vendita, copia dell'ordinanza di vendita, copia dell'avviso di vendita redatto dal commissionario epurati dai riferimenti alla persona dell'esecutato; riproduzioni fotografiche del bene posto in vendita;

b) pubblicità commerciale sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata, o quando opportuno, su quotidiani di informazione nazionali

5) inizio gara: la data e l'ora della vendita sono fissate dal commissionario.

Il commissionario indicherà nell'avviso di vendita il luogo ove si svolgerà la gara.



Il rilancio è fissato dallo stesso a seconda del prezzo base del bene staggito.

Al termine della gara il bene sarà aggiudicato al migliore offerente.

In caso di asta deserta il commissionario provvederà ad eseguire un nuovo incanto al prezzo inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nel verbale di pignoramento. Nel caso in cui anche la seconda vendita dovesse andare deserta, il commissionario, provvederà ad eseguire un terzo incanto al prezzo base inferiore di 1/5 di quello fissato per il secondo incanto.

6) pagamento del prezzo: il pagamento del prezzo deve essere eseguito al termine della gara:

a) mediante assegno bancario; b) mediante bonifico bancario; c) con assegno circolare, non trasferibile intestato alla procedura esecutiva; d) entro l'importo massimo di euro 999,99, con danaro contante.

Al prezzo dell'offerta si devono aggiungere gli eventuali oneri fiscali.

7) compensi commissionario: al commissionario sono riconosciuti, per le attività di vendita dei beni pignorati e per la relativa custodia, ove attribuita, i compensi previsti dal D.M. 109/1997, che saranno immediatamente trattenuti sul ricavato della vendita.

8) attività ulteriori: nel caso in cui anche la terza vendita non vada a buon fine il commissionario ne darà comunicazione al creditore procedente con l'avviso che nei trenta giorni successivi potrà chiedere a questo giudice dell'esecuzione di ordinare l'integrazione del pignoramento ai sensi dell'art. 518 u.c. e 540 bis c.p.c.;

9) estinzione della procedura: nel caso in cui dopo l'esito negativo del terzo esperimento di vendita non venga richiesta l'integrazione del pignoramento il giudice, ai sensi dell'art. 532 c.p.c. dichiara la chiusura anticipata del procedimento;

10) documentazione delle operazioni di vendita e versamento delle somme riscosse: il commissionario, entro 15 giorni dalla vendita, è tenuto a documentare le operazioni di vendita, depositando il verbale di aggiudicazione, una relazione delle operazioni condotte, delle somme incassate e di quelle trattenute a titolo di compensi liquidati, nonché delle eventuali somme residue;



il commissionario provvederà altresì a versare tutte le somme riscosse, detratte le competenze già maturate, su conto corrente intestato e vincolato alla procedura, entro 5 giorni lavorativi, decorrenti dalla data della vendita;

11) compenso in caso di estinzione della procedura esecutiva: nel caso in cui la vendita non abbia luogo per chiusura anticipata della procedura esecutiva o per altre cause da lui non dipendenti, al commissionario sono riconosciuti i compensi di cui al DM 109/1997 da liquidarsi con separato provvedimento;

12) vizi della cosa e lesione: trattandosi di vendita forzata, i beni, a norma dell'art. 2922 c.c., sono venduti nello stato in cui si trovano, senza garanzia per eventuali vizi, e con esclusione di ogni impugnazione per causa di lesione;

13) il commissionario provvederà a versare all'UNEP in prededuzione i compensi spettanti ex art. 122 D.P.R. 1229/1959 così come novellato dal D.L. 132/2014 convertito in L.162/2014, il tutto entro la misura massima di € 3000,00.

FISSA

L'udienza del 26.3.26 per rendiconto del commissionario ed eventuale distribuzione del ricavato. Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Gela, 21/07/2025

IL G.E.

Giuseppe Di Legami

